



SERENISSIMA SGR

**LA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE
(di seguito definita "Policy")**

Versione 1: CDA di approvazione 29.10.2010
Versione 2: CDA di approvazione 29.04.2014
Versione 3: CDA di approvazione 28.04.2015
Versione 4: CDA di approvazione 29.11.2016

Definizioni

- 1) Ai fini della presente Policy si intende per:
 - a) **"Alta dirigenza"**: il Consiglio di Amministrazione ed i componenti di esso, unitamente ai Dirigenti;
 - b) **"Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard"**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - c) **"conflitto d'interessi"**: la situazione di conflitto d'interessi idonea a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR;
 - d) **"Convenzioni con parti correlate"**: le convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;
 - e) **"Deleghe operative"**: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
 - f) **"Esponente di rilievo di una società o ente"**: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, i componenti dell'organo con funzione di gestione e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente;
 - g) **"Funzione di controllo di conformità"**: la funzione di cui all'articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia — Consob (di seguito anche **"Funzione di Compliance"**);
 - h) **"Funzione di revisione interna"**: la funzione di cui all'articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia — Consob (di seguito anche **"Funzione di Internal Audit"**).
 - i) **"Gestore"**: il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
 - j) **"Gruppo"**: le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del TUF;
 - k) **Normativa AIFMD**: la direttiva 2011/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (di seguito anche **"AIFMD"**) e la relativa disciplina di attuazione, ivi incluso il Regolamento Delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito anche **"Regolamento 231/2013"**);
 - l) **"Organo con funzione di controllo"**: il collegio sindacale;
 - m) **"Organo con funzione di gestione"**: l'organo aziendale e i componenti di esso a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — spettano o sono delegati compiti di gestione corrente,

intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Presidente, Amministratore Delegato (anche Direttore Generale) e i Dirigenti rappresentano il vertice della struttura interna e come tali partecipano alla funzione di gestione;

- n) **"Organo con funzione di supervisione strategica"**: l'organo aziendale al quale — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (di seguito anche **"CDA"**);
- o) **"Parte Correlata alla Società"**: un soggetto che: (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d) (come di seguito definito); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- p) **"Partecipante" o "Investitore"**: il soggetto che ha sottoscritto quote dei fondi gestiti dalla SGR, cui quest'ultima presta il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- q) **"Partecipazione Rilevante"**: ogni partecipazione superiore al 2 (due) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- r) **"Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob"**: il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- s) **"Regolamento Intermediari"**: la delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, recante il regolamento in materia di intermediari;
- t) **"Società"**: la SGR;
- u) **"Società del Gruppo"**: le società appartenenti al medesimo gruppo della Società, ovvero società controllanti la SGR, dalla stessa controllate o sottoposte con essa a comune controllo;

- v) **"Società partecipanti"**: le società che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale della stessa almeno pari al 10 (dieci) per cento;
- w) **"Soggetto Rilevante"**: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i. amministratori, soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale della stessa almeno pari al 10 (dieci) per cento o equivalenti, ovvero dirigenti della Società;
 - ii. dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società, con deleghe operative nella prestazione del servizio di gestione collettiva della Società medesima;
 - iii. persone fisiche e giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi a favore della Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o l'esercizio di altre attività da parte della Società medesima;
- x) **"Stretti familiari di un soggetto"**: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- y) **"TUF"**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Allegati:

- Procedura per la gestione dei conflitti di interesse
- Matrice dei conflitti di interesse
- Mappatura conflitti e presidi

PARTE I — AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Riferimenti normativi

TUF: art. 35 decies;

Reg. Congiunto Banca d'Italia e CONSOB: artt. da 45 a 49;

Normativa AIFMD: art. 14 della normativa AIFMD; art. 43 e artt. da 30 a 36 del Regolamento 231/2013.

Il presente documento recepisce le disposizioni del protocollo di autonomia redatto da Assogestioni per la gestione dei conflitti di interesse nella sua ultima versione redatta il 28.12.2015,.

Ambito di applicazione

1) La presente Policy si applica alla SGR nella prestazione delle attività dalla stessa esercitabili e, quindi:

- a) del servizio di gestione collettiva del risparmio nonché nella connessa attività di consulenza immobiliare;
- b) della commercializzazione delle quote dei fondi comuni di investimento (di seguito, i "**Fondi**", ciascuno il "**Fondo**") dalla stessa gestiti;
- c) della consulenza immobiliare.

Ciò, tra l'altro, in coerenza con la previsione di cui al considerando 48 del Regolamento 231/2013, per cui ai fini dell'individuazione delle fattispecie di conflitto, le società di gestione devono tener conto non soltanto dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ma anche delle altre attività esercitabili.

2) Ai fini della presente Policy è irrilevante la natura del partecipante al Fondo a cui sono prestate le attività. In altri termini, gli obblighi in materia di conflitti di interesse non vengono meno né sono differenziati a seconda che il partecipante sia una persona fisica/giuridica, abbia determinate classificazioni o qualificazioni, etc.

3) La presente Policy deve essere letta congiuntamente alla procedura per la prevenzione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse di cui la SGR è dotata, allegata (la "**Procedura sui Conflitti di Interesse**" o la "**Procedura**") (Allegato I).

Essendo il "**conflitto d'interessi**" la situazione di conflitto d'interessi idonea a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR, i conflitti identificati nella matrice allegata alla presente Policy in genere rilevano laddove i costi siano a carico del Fondo.

Principi generali

1) La presente Policy contiene raccomandazioni sulla politica di gestione dei conflitti d'interessi che la SGR attua ed applica ai sensi della disciplina vigente, con particolare riguardo all'obbligo per la stessa di:

- a) identificare le circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dei Fondi o dei partecipanti;
 - b) adottare procedure e misure volte a prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati;
- 2) Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dei Fondi o dei relativi investitori, l'alta dirigenza è informata prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse dei Fondi o dei relativi investitori.
- 3) Inoltre, quando le modalità organizzative adottate dalla SGR per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non bastano a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, la SGR informa chiaramente questi ultimi, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, ed elabora politiche e procedure adeguate.
- 4) La presente Policy è formulata tenendo conto della dimensione ed organizzazione della SGR e della natura, scala e complessità della sua attività.

PARTE II — IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Rif. Normativi

Reg. Congiunto Banca d'Italia e CONSOB: Art. 46

AIFMD: Art. 14

Regolamento 231/2013: Art. 30

Criteria di identificazione dei conflitti d'interesse

- 1) La normativa di riferimento dispone che le società di gestione del risparmio svolgano la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti ai Fondi dalla stessa istituiti o gestiti e dei loro clienti.
- 2) Le società di gestione del risparmio sono tenute ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interessi che potrebbero sorgere:
 - a) tra la società, compresa la sua alta dirigenza, gli altri soggetti rilevanti o le società del gruppo e un OICR gestito dalla società, o gli investitori di tale OICR;
 - b) tra un OICR gestito dalla società, o gli investitori di tale OICR, ed un altro OICR gestito dalla società medesima, o i relativi investitori;
 - c) tra un OICR gestito dalla società, o gli investitori di tale OICR, ed un altro cliente della società;
 - d) tra due o più clienti della società.
- 3) Ai fini dell'identificazione dei conflitti d'interessi di cui al paragrafo 2, le società di gestione del risparmio tengono conto dei servizi dalle stesse prestati nonché delle attività svolte da società del gruppo. In particolare, è prestata particolare attenzione all'ipotesi in cui la stessa società o società del gruppo svolgano due o più delle seguenti attività:
 - a) gestione collettiva;
 - b) gestione di portafogli;
 - c) consulenza in materia di investimenti;
 - d) commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;
 - e) ricerca in materia di investimenti;
 - f) negoziazione per conto proprio;
 - g) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- 4) Nell'individuare le situazioni di conflitto d'interessi, le società di gestione valutano almeno se le stesse, un soggetto rilevante o una persona avente con esse un legame di controllo diretto o indiretto:
 - a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori;

- b) abbiano un interesse distinto da quello dell'OICR nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'attività prestata a favore dell'OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione eseguita per conto dell'OICR o di un cliente;
 - c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura nel privilegiare:
 - gli interessi di un cliente, di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR interessato, ovvero
 - gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;
 - d) svolgano la medesima attività per un altro OICR o cliente;
 - e) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi investitori, un incentivo in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni e dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.
- 5) Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui alla presente Policy rilevano, nel caso di società quotate, anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile. Attualmente la Sgr ed i fondi dalla stessa gestito non risultano essere quotati.

Tipologie di conflitti d'interesse nell'attività di gestione dei patrimoni

- 1) Alla luce dei predetti principi, la SGR individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
 - (A) all'attività di selezione degli investimenti;
 - (B) alla scelta delle controparti contrattuali;
 - (C) all'esercizio del diritto di voto;
 - (D) alla gestione di più Fondi;
 - (E) altre tipologie di conflitti di interesse.

(A) Attività di selezione degli investimenti

- 1) Nell'attività di selezione degli investimenti, ai fini della identificazione delle fattispecie di conflitto di interessi rilevanti per la SGR si considerano, tra l'altro, le seguenti situazioni:
 - a) vendita o locazione, acquisto o conferimento di ogni beni immobili, diritti reali, partecipazioni immobiliari o quote di OICR immobiliari a o da o per il tramite di (i) società del gruppo, società partecipanti ovvero società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipanti, qualora dall'esito della vendita o del conferimento o dalla locazione dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento; (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo;

- b) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre società del gruppo o da società partecipanti, anche di diritto estero;
- c) investimento in strumenti finanziari:
- emessi o collocati da società del gruppo o da società partecipanti;
 - oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o società partecipanti;
 - di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;
 - per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
 - rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo ovvero da società partecipanti;
 - emessi da società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento;
 - emessi da società alle quali le società del gruppo o le società partecipanti prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;
 - emessi da partecipanti dei Fondi interessati;
 - emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati da fondi immobiliari, ovvero l'incarico di valutatore esterno (ove previsto) ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in fondi immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo;
 - di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti persone fisiche ovvero emessi da soggetti rilevanti persone giuridiche.
- d) concessione ai Fondi gestiti dalla SGR di finanziamenti da parte (i) di società del gruppo o da una società partecipante in favore dei Fondi gestiti dalla Società (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo; quest'ultimo caso (anche in ipotesi di rimborsi di finanziamenti) andrà di volta in volta opportunamente valutato dal Cda, se da considerarsi o meno una fattispecie di conflitto di interessi per il fondo ed i suoi partecipanti, qualora la banca finanziatrice divenga anche quotista del fondo nei casi di fondi distressed o nell'ipotesi in cui siano stati redatti piani di ristrutturazione del debito.
- 2) concessione, da parte dei Fondi gestiti dalla SGR, di garanzie a valere sui beni dei Fondi a beneficio o nell'interesse di (i) società del gruppo o società partecipanti, (ii) soggetti rilevanti (iii) partecipanti

al Fondo interessati; Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, la Società si basa sulle informazioni disponibili (ad esempio, informazioni pubbliche o rese note da società del gruppo o società partecipanti).

(B) Scelta delle controparti contrattuali

1) Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali, ai fini della identificazione delle fattispecie di conflitto di interessi rilevanti per la SGR, si considerano, tra l'altro, le seguenti situazioni:

- a) conferimento di delega di gestione del portafoglio o di gestione del rischio a (i) società del gruppo o società partecipanti, (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo;
- b) contratti di mandato per l'amministrazione degli immobili, di agenzia o di coordinamento dell'attività di acquisto e/o vendita, di outsourcing relativi all'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o altri incarichi con (i) società del gruppo o società partecipanti, (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti dei Fondi interessati;
- c) impiego di (i) società del gruppo o società partecipanti; (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo, per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote dei Fondi gestiti, ecc.);
- d) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante (i) da una società del gruppo o da una società partecipante, (ii) soggetti rilevanti, (iii) da partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo;
- e) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestatì;
- f) attività consulenziale prestata dalla SGR a favore di controparti dei Fondi e/o partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo.

(C) Esercizio del diritto di voto

1) Rileva ai fini dell'identificazione delle fattispecie di conflitto anche l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da (i) società del gruppo o da società partecipanti ovvero società con le quali la Società, le società del gruppo e le società partecipanti intrattengono rapporti di natura strategica, (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo.

2) La Sgr si è dotata di apposita procedura per l'esercizio del diritto di voto per conto dei fondi.

(D) Gestione di più Fondi

- 1) Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere conseguentemente alla gestione di più Fondi di investimento ad opera di SGR e in particolare nei seguenti casi:
 - a) co-investimento tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi e (i) fondi o OICR o veicoli di investimento collettivo gestiti da altre società del gruppo o società partecipanti, (ii) soggetti rilevanti, (iii) partecipanti ai Fondi interessati e società del loro gruppo;
 - b) passaggio di asset tra fondi gestiti dalla SGR.

(E) Operazioni personali

- 1) Si considera situazione di conflitto di interessi l'ipotesi in cui un soggetto rilevante o una persona avente un legame diretto o indiretto con la società effettui un investimento personale in relazione a scelte di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'investitore e influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva in modo pregiudizievole per l'investitore.
- 2) La Società è dotata di una procedura per la gestione delle operazioni personali alla quale si rimanda.

(F) Altre tipologie di conflitti d'interesse

- 1) Altre situazioni di conflitto d'interesse nell'attività della Società possono derivare da:
 - a) operazioni in cui (i) una società del gruppo o società partecipante ovvero (i) un soggetto rilevante ovvero (iii) un partecipante al Fondo interessato sia (i) *advisor* di un potenziale concorrente del Fondo in un'operazione (ii) un potenziale concorrente del Fondo in un'operazione; (iii) *advisor* della potenziale controparte del Fondo.

Fermo restando quanto indicato nei precedenti punti da (A) ad (E), la SGR identifica nella Matrice dei conflitti allegata alla Policy le specifiche fattispecie di conflitto che vengono in rilievo con riferimento alla propria operatività.

PARTE III — MISURE E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Rif. Normativi

Reg. Congiunto Banca d'Italia e CONSOB: Art. 48

AIFMD: art. 14, comma 2

Regolamento 231/2013: Art. 33

Criteri di individuazione delle misure e procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

1) La SGR adotta misure organizzative e procedure per prevenire e gestire i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.

2) Le misure organizzative e le procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi sono volte ad evitare che:

- il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi
- i conflitti di interessi incidano negativamente sui Fondi e sui relativi partecipanti.

Esse sono proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestatati, nonché adeguate all'entità dei rischi di conflitti di interesse;

Tali misure garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi dei Fondi e dei relativi partecipanti.

3) La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Fondi e dei loro investitori;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino lo svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possano entrare in conflitto, ivi compresi quelli della Società;

- c) eliminare ogni legame diretto tra la remunerazione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, quando possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività;
 - d) impedire o limitare l'esercizio da parte di una qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge l'attività di gestione collettiva;
 - e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante all'attività di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
- 4) Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino il grado di indipendenza dei soggetti rilevanti richiesto, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Misure organizzative per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

Organi e funzioni aziendali competenti

- 1) Di seguito si descrivono i principali ruoli e responsabilità all'interno del processo di gestione dei conflitti di interesse:
- il CDA, anche a seguito del parere motivato dei Consiglieri Indipendenti, definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Il CDA ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo - anche sulla base delle relazioni pervenute dalle funzioni di controllo, assicurando che il sistema dei flussi sia adeguato, completo e tempestivo. Inoltre, il CDA definisce i soggetti rilevanti, interessati dalla presente Policy;
 - l'organo di gestione (ivi inclusi il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Centrale, ciascuno in base alle proprie deleghe e competenze), attua le misure e le procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse definite dal CDA e ne cura nel continuo l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
 - il Collegio Sindacale rileva la violazione delle norme e dei presidi in materia di conflitti di interessi e le comunica al CDA affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno della Società;

- la funzione di *Compliance* (i) procede alla revisione, aggiornamento e adeguamento della Mappatura dei Conflitti (come di seguito definita) e dei presidi associati in relazione allo sviluppo dell'operatività e delle attività aziendali; (ii) provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse e ne informa il personale; (iii) controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interesse e le misure adottate dalla Società per rimediare ad eventuali carenze. A tale funzione è affidata (iv) l'attività di prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse ed il compito di istituire e aggiornare il registro dei conflitti di interesse, così come disciplinato alla Parte IV della presente Policy. Essa, inoltre, (v) fornisce consulenza e assistenza alle altre funzioni per l'identificazione delle nuove fattispecie, anche solo potenziali, di conflitto di interesse e per la definizione delle idonee misure organizzative atte a garantire una loro corretta ed efficiente gestione;
- la funzione di *Risk Management* cura la misurazione dei rischi sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi e supporta le altre funzioni e gli organi aziendali nelle valutazioni relative all'applicazione della presente procedura;
- la funzione di Revisione Interna verifica l'aggiornamento, l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi e controlla la loro corretta applicazione all'interno della Società, secondo i piani di verifica ed i processi applicati dalla funzione stessa. Formula inoltre raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza;
- resta inteso che tutte le altre strutture aziendali di volta in volta interessate dalle diverse fasi dei processi decisionali, secondo le competenze attribuite dalle procedure interne della SGR, sono tenute ad evidenziare e rappresentare tempestivamente alla funzione di *Compliance* l'insorgenza di qualsiasi situazione, anche potenziale, di conflitti di interesse e sono responsabili dell'adozione delle misure per prevenire e gestire le stesse e per segnalarle tempestivamente, anche ai fini dell'alimentazione del relativo registro.

Presidi organizzativi relativi alle funzioni aziendali

- 1) Tanto premesso, la Società adotta i seguenti presidi organizzativi relativi alle funzioni aziendali al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse:
 - nell'ottica di garantire la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività, la struttura organizzativa adottata dalla SGR prevede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse funzioni;
 - al fine di assicurare l'equo trattamento dei Fondi gestiti e dei relativi partecipanti, le deliberazioni in merito alle operazioni sopra soglia per le quali siano state rilevate situazioni di potenziale conflitto

di interessi, rilevanti ai fini della presente procedura, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (cfr. Procedura per la gestione dei conflitti di interesse posta in allegato al presente documento);

- ciascuna funzione aziendale è responsabile della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto inerenti relativi ai processi decisionali interni di cui ha la responsabilità operativa, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti e dei relativi partecipanti;
- il CDA approva una politica in materia di remunerazione e di incentivazione tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e coerente con le strategie di lungo periodo della Società. Il Comitato Remunerazione esprime, tra l'altro, un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di gestione;
- al fine di consentire agli Amministratori Indipendenti di esprimere consapevolmente il proprio parere, agli stessi devono essere fornite le informazioni relative alla delibera da adottare, con congruo anticipo rispetto alla decisione da assumere; inoltre, lo stesso potrà richiedere - in relazione alle delibere da assumere - le informazioni aggiuntive ritenute necessarie per il rilascio del proprio parere.

Consiglieri Indipendenti

- 1) La Società assicura la presenza nel proprio CDA di almeno due Consiglieri Indipendenti.
- 2) I Consiglieri Indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
- 3) Il Comitato Remunerazioni previsto all'interno della Società è composto da due Consiglieri Indipendenti nonché dal consigliere più anziano di età che ricopre anche il ruolo di Presidente del Comitato stesso. Il Presidente del Collegio Sindacale può presenziare alle riunioni del Comitato come uditore.
- 4) Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, ne hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti rilevanti, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.
- 5) Il CDA valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:
 - a) se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una

influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;

- b) se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- c) se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
- d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del CDA della SGR o di una società o ente del gruppo;
- e) se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;
- f) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente dell'organo di supervisione strategica della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
- g) se è stato componente (non indipendente) del CDA della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) se riveste la carica di componente dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente dell'organo con funzione di gestione della Società sia componente del medesimo organo;
- i) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- j) se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

6) L'indipendenza dei consiglieri è annualmente verificata dal CDA. A tal fine, i Consiglieri Indipendenti trasmettono al CDA una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e 5 e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del consigliere. I Consiglieri Indipendenti comunicano tempestivamente al CDA l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

7) La Società indica nel prospetto d'offerta generalità, numero e attribuzioni dei Consiglieri Indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del CDA.

8) La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei Consiglieri Indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.

9) I Consiglieri Indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al CDA per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative

per la loro efficace gestione. I Consiglieri Indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal CDA nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy.

10) Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai Consiglieri Indipendenti non hanno carattere vincolante, ma obbligano il CDA a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa.

11) In caso di parere negativo o condizionato dei Consiglieri Indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate di cui alla definizione della presente Policy, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale. La Società dà trasparenza agli investitori/clienti — con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita nella strategia dal CDA— degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l'avviso contrario dei Consiglieri Indipendenti e controllo del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

12) Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

13) I Consiglieri Indipendenti possono proporre al CDA di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal CDA, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i Consiglieri Indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i Consiglieri Indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

Cumulo di funzioni

1) Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

a) i componenti del CDA e dell'Organo con funzione di gestione, nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle Società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote di Fondi della Società nonché nelle Società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF, le seguenti funzioni:

- componente dell'Organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'Organo con funzione di gestione, Direttore Generale;
- dirigente con responsabilità strategiche attinenti le attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie dei Fondi gestiti non appartenenti al gruppo della Società.

b) i componenti dell'Organo con funzione di gestione nonché i titolari di deleghe operative della Società, non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:

- presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'Organo con funzione di gestione, Direttore Generale;
- dirigente con responsabilità strategiche.

2) Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alle società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei Fondi, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione dei Fondi, laddove la presenza nel CDA costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

Obbligo di astensione

1) L'organo con funzione di supervisione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, assicura il rispetto dell'art. 6, comma 2- novies del TUF (come integrato dal D.Lgs n. 72 del 12.05.2015 volto a recepire la Direttiva 2013/36/UE c.d. CRD IV) a mente del quale i soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti all'art. 2391, primo comma del c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Presidi procedurali per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

Preliminarmente, si osserva che la SGR ha identificato, nella propria Procedura sui Conflitti di Interesse allegata alla presente Policy, una soglia di rilevanza dei conflitti, di cui deve quindi tenersi conto ai fini dell'identificazione delle fattispecie di conflitto da presidiare.

Inoltre, la SGR ha identificato, nella citata procedura, gli specifici presidi idonei a far fronte alle fattispecie di conflitto rilevanti individuate e si è dotata di una mappatura, nell'ambito della quale le ipotesi di conflitto rilevanti sono indicate sulla colonna di sinistra, mentre i presidi specificamente applicabili in relazione a ciascuna di esse sono indicati nelle colonne di sinistra, anch'essa allegata alla presente Policy (la "**Mappatura dei Conflitti**" o "**Mappatura**") (Allegato II).

Ferma restando l'applicazione della Procedura e della Mappatura, di seguito sono elencati, in linea generale, taluni presidi procedurali idonei a far potenzialmente fronte alle situazione di conflitto di interesse.

Scelta delle controparti contrattuali

- 1) Il CDA vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei Partecipanti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. L'Organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, tra l'altro:
 - a) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
 - b) verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
- 2) Il CDA, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei Partecipanti.
- 3) Le convenzioni con Società del Gruppo o società Partecipanti devono essere approvate dal CDA, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti.

Esercizio del diritto di voto

- 1) La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei Partecipanti.
- 2) Il CDA adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia — Consob e coerentemente con le procedure interne adottate dalla Società
- 3) La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti. Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.
- 4) La Società non può delegare a Società del Gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei Partecipanti.
- 5) La Società procede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando eserciti il voto una Società del Gruppo o società Partecipanti.

6) La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal CDA (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).

7) I Consiglieri Indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio gestiti.

Criteri di Remunerazione

1) L'organo con funzione di supervisione strategica assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento Congiunto, i consiglieri indipendenti e il comitato remunerazioni esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei soggetti rilevanti.

3) La Sgr si è dotata di apposita Policy delle Remunerazioni alla quale si rimanda.

Indipendenza delle funzioni di controllo

1) L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto dal Regolamento Congiunto. In particolare, con riferimento alla funzione di gestione del rischio, l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti d'interessi previste dall'art. 43 del Regolamento UE

2) Nel caso di Società diverse da quelle sotto soglia, l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla valutazione dei beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva, Per la valutazione di beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che gli esperti indipendenti siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16 del DM..

Co-investimento tra Fondi

1) La SGR adotta particolari misure cautelative volte a gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi Fondi gestiti e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un'opportunità di investimento dovesse risultare di interesse per più Fondi.

In tal caso, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse anche potenzialmente pregiudizievoli per i Partecipanti ai Fondi, l'allocazione dell'opportunità di investimento sarà basata sui seguenti criteri:

- coerenza dell'investimento rispetto alle linee strategiche di gestione del Fondo deliberate dal CdA (asset class, area geografica, segmento di mercato in cui si colloca l'opportunità di investimento);
- coerenza del profilo di rischio/rendimento: afferente sia l'investimento esaminato che i singoli fondi interessati;
- orizzonte temporale: si verifica la coerenza tra l'orizzonte temporale necessario per la valorizzazione dell'opportunità di investimento e la durata residua del Fondo ovvero del comparto in cui si propone di allocarlo;
- dimensione dell'investimento: si verifica la coerenza tra la dimensione dell'investimento esaminato e la dimensione media degli altri investimenti compiuti per il Fondo ovvero del comparto in cui si propone di allocare la proposta;
- livello di indebitamento e/o disponibilità di indebitamento: si verifica la coerenza tra il livello di indebitamento che l'opportunità di investimento richiede e la possibilità di indebitamento del Fondo ovvero del comparto in cui si propone di allocare l'investimento;
- la disponibilità di capitali;
- impatto IRR prospettico dell'investimento sull'IRR del portafoglio del Fondo, anche tenendo conto delle differenti componenti;
- impatto del tasso di affitto dell'investimento sul tasso di affitto complessivo del portafoglio del Fondo gestito;
- impatto indiretto che l'investimento può avere sulla valorizzazione degli altri asset in portafoglio (es. beneficio atteso che può derivare su un asset già in portafoglio per l'acquisizione di un asset contiguo);
- altri elementi caratteristici della proposta di investimento, quali ad esempio, la tipologia di conduttore.

Altre misure e procedure di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

- 1) Il CDA verifica e l'Organo con funzione di gestione cura l'adeguatezza e l'efficacia di misure organizzative - formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne - volte a disciplinare i comportamenti dei soggetti rilevanti anche con riguardo alle operazioni in conflitto d'interessi.
- 2) Il CDA, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di:
 - barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;

- barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

3) La Società ha altresì adottato, in conformità con le disposizioni normative vigenti, le seguenti misure organizzative volte a prevenire l'insorgenza di eventuali conflitti di interesse e la loro corretta gestione:

- codice interno di comportamento (il "**Codice**"); contenente l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della SGR.

Il Codice contiene gli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà vincolanti per tutti i soggetti rilevanti e non della Società. In tema di conflitti di interesse, il Codice e la presente Policy dettano il principio di operare, nello svolgimento di ogni attività, in modo tale da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Nel caso in cui SGR si trovi ad operare in situazioni di conflitto di interesse essa si attiene oltre al rispetto delle normative che disciplinano la relativa fattispecie, anche al principio della trasparenza inteso come preventiva enunciazione del conflitto e successiva comunicazione dei termini essenziali dell'operazione;

- ulteriore normativa interna (Manuale delle Procedure; Codice Etico);
- sistemi di controllo interno idonei a garantire una sana e prudente gestione, il rispetto delle regole di trasparenza e correttezza nei confronti della propria clientela, l'appropriata identificazione dei conflitti che potrebbero insorgere, nonché il rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative adottate per gestirli. Al riguardo, la SGR ha istituito al proprio interno le funzioni di Compliance e Antiriciclaggio, Risk Management e Revisione Interna, quest'ultima affidata ad un Consigliere Indipendente;

4) Con riferimento ai soggetti interni alla SGR, con cadenza annuale il CDA esamina, con il supporto della Funzione di Compliance, la lista dei Soggetti Rilevanti (diversi dalle società del gruppo e dalle società partecipanti), per i quali, in ragione della loro appartenenza ad esempio ad organi o comitati della SGR ovvero a comitati dei Fondi o, ancora, in ragione delle funzioni svolte, è previsto il preventivo accertamento della sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione al coinvolgimento nei processi decisionali della SGR, attraverso la compilazione di apposita dichiarazione. In conformità con la Procedura sui Conflitti di Interesse, tali soggetti compilano una scheda personale, in cui essi includono informazioni necessarie per la rilevazione di conflitti di interesse.

Inoltre, il responsabile dell'area aziendale di volta in volta interessata informa i Soggetti Rilevanti circa l'operazione/incarico da valutare o approvare, indicando almeno le controparti potenzialmente rilevanti e le caratteristiche dell'incarico o operazione, richiedendo di comunicare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi nell'operazione/incarico. Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare l'esistenza di eventuali conflitti rilevanti ai sensi della presente policy, della Procedura e della Mappatura; la mancata

comunicazione da parte del Soggetto Rilevante entro il termine previsto vale quale conferma, da parte dello stesso, dell'insussistenza di tutte le ipotesi di conflitto rilevanti.

La violazione degli obblighi previsti o comportamenti scorretti o dolosi in relazione all'adempimento dei medesimi costituiscono, in capo al Soggetto Rilevante, violazioni del rapporto fiduciario e possono esporre, laddove applicabili, a provvedimenti disciplinari, ferma in ogni caso la responsabilità personale nelle sedi competenti e ogni eventuale azione di risarcimento da parte della SGR e/o del Fondo per i pregiudizi subiti.

Sulla base delle comunicazioni ricevute/non ricevute, le competenti funzioni della SGR verificano - con il supporto del Responsabile della Funzione di *Compliance* e del Responsabile della Funzione di *Risk Management*, anche sulla base delle altre informazioni disponibili in azienda (visure, banche dati pubbliche, elenchi e mappature delle cariche rilevanti, etc.) - l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione all'operazione/incarico da valutare o approvare e alla mappatura dei conflitti.

5) Con riferimento alle controparti dell'operazione/incarico da valutare o approvare, al fine di individuare le situazioni di conflitto di interesse, l'Area Legale acquisisce dalle controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di conflitti di interessi e rapporti di correlazione (la "**Dichiarazione**"), posta in allegato alla Procedura di gestione dei conflitti. La Dichiarazione, che deve essere compilata e sottoscritta da tutte le controparti della SGR al primo momento di contatto rilevante nell'ambito del processo decisionale interessato.

La Dichiarazione, corredata dalla documentazione eventualmente allegata alla stessa dal firmatario, dovrà consentire la verifica almeno dei seguenti elementi:

- l'esistenza di rapporti societari (es. partecipativi e/o di controllo e/o di collegamento) fra (i) la SGR, (ii) le Società del Gruppo della SGR o le società partecipanti alla stessa e (iii) la controparte e/o società appartenenti al gruppo di questa;
- eventuali rapporti d'affari o di partecipazione tra la controparte e/o società appartenenti al gruppo di questa e (i) le fonti di *origination* dell'operazione, (ii) gli esponenti aziendali della SGR e (iii) i partecipanti al Fondo coinvolto nella singola operazione;
- eventuali relazioni di carattere professionale, economico e commerciale e/o di partecipazione di taluno dei soggetti coinvolti, ovvero ogni altro soggetto ad essi collegato, riguardo alle controparti potenzialmente coinvolte in un progetto di investimento da parte del Fondo;
- l'eventuale co-investimento con altri operatori finanziari appartenenti al gruppo della controparte o comunque ad essa collegati, ovvero facenti parte del novero dei Partecipanti potenzialmente interessato all'operazione.

Nell'individuare eventuali situazioni di conflitto di interessi devono comunque essere utilizzate tutte le ulteriori informazioni a disposizione della SGR, facendo riferimento a visure, banche dati pubbliche e all'elenco dei contratti in essere. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della

stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e devono essere trattate nel rispetto delle relative cautele.

Successivamente alla raccolta delle informazioni e documenti e/o della Dichiarazione, il responsabile dell'area aziendale interessata, con la collaborazione del Responsabile della Funzione di *Compliance*, verifica:

- se l'operazione rientra nella fattispecie di conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente e della presente Policy;
- i dati riportati nella Dichiarazione per monitorare l'esistenza/l'inesistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interesse;
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi.

All'esito di tale verifica, tale soggetto compila la scheda di verifica di situazioni di conflitto di interesse sulla cui base, ai sensi della procedura conflitti, l'organo con funzione di gestione, nella persona del Direttore Centrale, sottopone la fattispecie al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni.

6) Nel caso sia rilevata la sussistenza di situazioni di conflitto, ulteriori rispetto a quelle mappate dalla SGR, ferma l'applicazione dei presidi ritenuti più opportuni nel caso di specie, il Responsabile della Funzione di *Compliance* attiva il processo di revisione e aggiornamento della mappatura dei conflitti di interessi.

Conflitti d'interessi non neutralizzabili

1) Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio ai Fondi gestiti e ai Partecipanti, tale circostanza deve essere sottoposta al CDA al fine di adottare, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse del Fondo interessato e dei relativi Partecipanti.

2) Quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, la Società informa chiaramente gli investitori stessi, prima di agire per loro conto. Detta informativa:

- a) è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto degli investitori e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società;
- b) presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura dell'Investitore.

3) La valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata dal CDA, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti.

Comunicazione al personale delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse

1) La funzione di *Compliance*, anche per tramite della funzione interna competente, con il supporto dell'Area Legale, trasmette le informazioni aggiornate riguardanti le singole ipotesi di conflitto di interesse almeno a:

- CDA;
- alla funzione di *Risk Management*;
- alla funzione di Revisione Interna;
- Collegio Sindacale;
- personale dipendente;

Tale funzione inoltre, anche per tramite della funzione interna competente, ai fini di una corretta gestione dell'informativa da rendere alla clientela, segnala le situazioni di conflitto di interesse individuate ai servizi/uffici interessati.

La stessa funzione, anche per tramite della funzione interna competente, segnala tempestivamente mediante comunicazione scritta ai predetti servizi/uffici il venir meno di una o più situazioni di conflitto di interesse in precedenza comunicate.

L'Organo con funzione di gestione è responsabile della diffusione del presente documento al personale della SGR, a tutti coloro coinvolti nel processo di investimento ed ai soggetti rilevanti.

PARTE IV — REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Rif. Normativi

Reg. Congiunto Banca d'Italia e CONSOB: 26

Regolamento 231/2013: Art. 35

Registro dei conflitti di interesse

- 1) La funzione di *Compliance*, su richiesta del CDA, ha istituito e aggiorna un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Fondi ovvero i loro investitori.
- 2) Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.
- 3) La funzione di *Compliance* alimenta il registro, anche in base alle comunicazioni che la stessa riceve dai responsabili delle altre aree e funzioni o dal personale interessato.
- 4) La funzione di *Compliance* provvede a riferire, nell'ambito della relazione annuale agli organi aziendali prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob, ed in ogni caso ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi. In tale occasione, propone altresì le misure e le procedure ritenute idonee alla gestione dei conflitti di interesse qualora queste non siano già state adottate nell'ambito dell'attività di monitoraggio o di riesame.

PARTE V — MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Rif. Normativi

Reg. Congiunto Banca d'Italia e CONSOB: Artt. 49

Monitoraggio e riesame della politica di gestione dei conflitti d'interesse

- 1) Il CDA procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
 - a) la struttura della Società o del gruppo muta in modo significativo;
 - b) la Società avvia nuove attività.
- 2) Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Organo con funzione di gestione predispone adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i Soggetti Rilevanti e le Società del Gruppo.
- 3) La funzione di *Compliance* controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
- 4) Sulla base degli esiti del procedimento di riesame, la Società provvede ad aggiornare la presente Policy nonché la procedura e la mappatura allegate, apportando le modifiche necessarie al mantenimento di un'efficiente prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

PARTE VI — INFORMATIVA AGLI INVESTITORI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Rif. Normativi

Regolamento Consob n. 16190/2007: Art. 29;

Regolamento 231/2013: Art. 36

Informazioni agli investitori sulla politica di gestione

- 1) Al fine di assicurare che i potenziali investitori della SGR siano informati circa la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata, prima dell'avvio del rapporto con gli stessi, viene loro fornito un apposito documento recante una sintetica descrizione della presente Policy. Si veda la procedura di commercializzazione per i dettagli.
- 2) Gli investitori aventi rapporti già in essere con la SGR alla data dell'adozione della presente Policy, possono consultare un'informativa analoga a quella di cui al precedente paragrafo, attraverso l'accesso all'area riservata del sito web della Società.
- 3) La Società comunica agli investitori le modifiche rilevanti apportate all'interno della presente Policy.